

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 145/01/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società F.V. S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa come in atti, chiede che venga annullata la cartella esattoriale sopra menzionata con la quale viene reclamato il pagamento di € 145.347,14, rassegnando quanto appresso.

La odierna ricorrente, che controllava al 100% la Forno Vallée Industria S.r.l. a socio unico, società dichiarata fallita dal Tribunale di Aosta, in data 26 gennaio 2007 aveva aderito al regime di cui all'art. 73 del D.p.r. 633/72 (liquidazione Iva di gruppo). In forza di tale scelta il credito Iva della controllata risultante dalla dichiarazione per l'anno 2006 (€ 53.506,00) è stato trasferito di diritto alla controllante che lo ha utilizzato in compensazione con debiti verso Enti Previdenziali.

Nei primi tre mesi dell'anno 2007 la società controllata accumulava un credito Iva di € 128.203 e in data 30 aprile 2007 presentava la richiesta di utilizzare in compensazione parziale detto credito nella misura di € 28.203. La restante somma, pari a € 100.000, risultava interamente trasferibile in capo all'odierna ricorrente, che è anche la capogruppo. In sede di trasmissione della dichiarazione della capogruppo per l'anno 2007, tali eventi non venivano correttamente rappresentati, per come è stato possibile scoprire, riferisce parte ricorrente, soltanto a seguito della comunicazione di irregolarità pervenuta dall'Agenzia delle entrate.

Per porvi rimedio è stata presentata dichiarazione Iva di gruppo relativa all'anno 2007, corroborata da attestazione della curatela fallimentare della società controllata a conferma di quanto sopra rassegnato.

Ciò posto, parte ricorrente chiede che venga dichiarata illegittima la cartella esattoriale impugnata.

In data 26 ottobre 2011 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Milano - per rilevare che la cartella esattoriale impugnata reca l'iscrizione a ruolo di Iva per € 97.710,00 risultata non versata per l'anno d'imposta 2007 dalla società ricorrente, oltre sanzioni ed interessi.

Precisato che l'iscrizione a ruolo consegue da liquidazione automatizzata sull'unico/2008 relativo all'anno 2007, l'Ufficio giudica poco credibili le esposte difficoltà di natura informatica che hanno impedito la corretta rappresentazione della liquidazione Iva di gruppo; anzi, precisa che mai è stata presentata una vera e propria dichiarazione Iva di gruppo, che costituisce il presupposto ritenuto indispensabile per il trasferimento dei crediti si imposta delle società controllate alle società controllanti. Per questa ragione diede che il ricorso venga rigettato.

All'udienza di trattazione i procuratori delle parti illustrano quanto già rappresentato in atti. Questa Commissione, pur prendendo atto dei gravi errori procedurali commessi da parte ricorrente, non può non considerare che la stessa nel corpo del proprio ricorso, ed a mezzo della documentazione allegata, da compiuta dimostrazione degli errori commessi ma, nello stesso tempo, della realtà che si sarebbe venuta a creare senza detti errori. Dalle liquidazioni esposte nel corpo del ricorso e dalle dichiarazioni allegate emerge che effettivamente il credito Iva sussiste. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo non può essere ritenuta fondata, per quanto gravata dagli errori materiali commessi dalla ricorrente.

Facendo proprio l'insegnamento della Corte di Cassazione (sentenza 4776/2011), la Commissione ammette che nella fattispecie tutti gli errori denunziati siano emendabili. Diversamente si darebbe vita ad un prelievo fiscale indebito.

In forza di quanto sopra, la Commissione ritiene di poter accogliere il ricorso, disponendo nel contempo la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della responsabilità di parte ricorrente per la formazione della presente controversia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.